

UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS

Comuni di Bauladu - Baratili San Pietro - Bonarcado - Cuglieri - Narbolia - Milis- Nurachi

San Vero Milis- Santu Lussurgiu - Seneghe - Tramatza - Zeddiani

Sede legale: Comune di Milis, Piazza Marconi, n°4, Milis (Or)

Sede Uffici via S.Agostino, 18 - Milis

Codice fiscale 90040120959 - tel.0783 590100 fax 0783 518226

Sito internet <http://www.unionemontiferrusinis.it> –

E-mail unionemontiferrusinis@legalmail.it info@unionemontiferrusinis.it

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.
_____ del _____

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni (residenti/domiciliati nel territorio dell'Unione dei Comuni Montiferru Sinis iscritti e che frequentano:

- la scuola pubblica dell'infanzia;
- la scuola primaria;
- la scuola secondaria di primo grado;

2. Le norme del presente Regolamento si applicano al Servizio di Trasporto Scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle scuole di cui al punto 1 e viceversa.

3. Il servizio è assicurato dall'Unione per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola.

4. L'Unione dei Comuni si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, nonché valutare situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, compatibilmente con le disposizioni previste dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2 – Destinatari

Il servizio di trasporto scolastico è diretto all'utenza di cui al precedente art. 1.

Potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni Montiferru Sinis, residenti o domiciliati nei Comuni aderenti al Servizio.

Il servizio è garantito per gli alunni iscritti agli Istituti Comprensivi aventi sede nel territorio dell'Unione.

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in altri comuni, purché presenti all'interno del territorio dell'Unione, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti nei Comuni aderenti.

Articolo 3 - Calendario e orari

Il Servizio di Trasporto Scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Istituzioni Scolastiche.

Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni potrebbe non essere garantito.

Il normale Servizio di Trasporto scolastico potrebbe non essere garantito in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

ART. 4 - Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo, predisposto dall'Unione e disponibile presso ciascun Comune, entro il 30 GIUGNO di ogni anno, con deroga per l'anno scolastico 2016/2017.

La domanda s'intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. Entro tale termine gli interessati dovranno richiedere all'Ufficio comunale competente l'orario di massima di partenza e arrivo dello scuolabus e il luogo delle fermate.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro e alla consegna del bambino.

L'iscrizione al servizio ha validità per anno scolastico; eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune di residenza in forma scritta.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Articolo 5 – Piano Annuale di Trasporto Scolastico

L'Unione dei Comuni Montiferru Sinis predispone ogni anno il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità

di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento. Il Piano viene articolato di norma in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto, fatte salve particolari situazioni da valutare di volta in volta ad insindacabile giudizio dell'Unione nei casi di trasporto di portatori di handicap, di difficoltà di manovra ecc.

Articolo 6 – Modalità organizzative

Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Unione in accordo con le amministrazioni comunali interessate ed approvate nell'ambito del piano annuale. Le fermate sono stabilite rispettando i seguenti criteri:

- a. deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza e nel rispetto del codice della strada;
- b. per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- d. si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dagli uffici comunali competenti dei diversi Comuni.

Nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate, su disposizione degli organi tecnici dell'Unione, variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

Articolo 7 – Accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto obbligatoriamente solo per i bambini della scuola per l'infanzia. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è facoltà di ciascun Comune provvedervi in economia ovvero richiedere il servizio all'Unione con oneri a carico di ciascun Comune. L'Unione provvederà all'organizzazione del servizio.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Articolo 8 – Sicurezza e responsabilità

L'Unione dei Comuni Montiferru Sinis è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola stabilita.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata definita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino - dalla fermata stabilita alla propria abitazione; l'Unione è invece responsabile, dalla fermata stabilita alla struttura scolastica e viceversa. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.

L'Unione non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Qualora la famiglia di un alunno fruitore del servizio non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista dovrà tenere in consegna l'alunno fino all'arrivo dei genitori o loro delegati. In caso di assenza dei genitori e/o delegati il minore verrà accompagnato presso gli uffici comunali. Alla terza segnalazione il servizio verrà sospeso.

A tal proposito l'autista disporrà di un elenco con i numeri di telefono di riferimento per ciascun bambino. In caso di mancata risposta o di ritiro da parte dei genitori, l'autista dovrà avere a disposizione un contatto dell'ufficio comunale competente, che fornirà la dovuta assistenza.

Non potranno salire/scendere sul/dal mezzo gli alunni in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato, salvo richiesta redatta su apposita modulistica indirizzata all'Unione dei Comuni Montiferru Sinis.

In caso di sciopero, comunicato formalmente o meno, il servizio di trasporto verrà sospeso.

L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e/o all'autista eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole ed all'autista.

Articolo 9 – Comportamento utenti

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno:

- Rispettare gli orari di fermata dello scuolabus;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- non disturbare gli altri utenti e/o l'autista;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.
- non alzare il tono di voce;
- non sporgersi dal finestrino;
- rispettare gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico;
- non consumare cibi e bevande.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

L'autista è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Unione adotterà i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- sospensione del servizio

I danni arrecati dagli utenti al mezzo dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Articolo 10 – Pagamento del Servizio

Per gli alunni che fruiscono del servizio provenienti da Comuni dove il plesso scolastico è stato soppresso, il trasporto scolastico è gratuito. Negli altri casi, compreso il trasporto effettuato all'interno dello stesso territorio comunale, il Comune di residenza degli alunni ogni anno con provvedimento della Giunta Municipale stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.

Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta trimestralmente al comune di residenza del minore.

In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti il comune procederà alla sospensione del servizio.

Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcuno sconto od esenzione.

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale RINUNCIA scritta all'Unione dei Comuni; La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Unione, che provvederà alla cancellazione dell'utente. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Unione, che provvederà all'aggiornamento.

ART.11 - Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche

Lo scuolabus potrà essere utilizzato per servizi di trasporto per esigenze straordinarie, le quali dovranno comunque essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo, e previamente autorizzati dall'Unione che provvederà altresì alla stabilire le modalità di copertura della spesa relativa. E' fatta salva la gestione ordinaria del servizio, che dovrà essere sempre e comunque garantita.

Art. 12 – Comunicazioni con le famiglie

Nei rapporti con le famiglie, l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis, s'impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione, disponibilità e informazione.

L'Unione comunicherà, altresì, tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero intervenire nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 13 – Dati personali

L'Unione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.

Ai genitori in fase di istanza del Servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 14 – Verifiche funzionalità del servizio – Reclami

L'Unione valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Unione che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione. Ciascun Comune potrà farsi autorizzare dall'Unione ad effettuare controlli e ispezioni in merito al corretto andamento del servizio. Nessun genitore o delegato potrà accedere all'interno dello scuolabus, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Unione dei Comuni. La Polizia Municipale di ciascun Comune può effettuare controlli in merito alla gestione in sicurezza del trasporto scolastico.

Articolo 16 – Decorrenza – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e in particolare alle norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.